

**Al Comitato di Presidenza  
Al Consiglio Direttivo  
Alla Commissione Legale  
Alla Commissione Sindacale  
Alle Associazioni Territoriali**

**Circolare n. 74/2020**

**Oggetto: Lavoro - Coronavirus - Decreto Rilancio - Chiarimenti Ministero del Lavoro - Presentazione istanze per reddito di emergenza - Messaggio Inps 22 maggio 2020, n. 2131**

Il Ministero del Lavoro ha reso pubblica sul proprio sito internet una brochure all'interno della quale sono riepilogate le misure previste nell'ambito del decreto rilancio, che vanno dalla proroga degli ammortizzatori sociali sino alla introduzione del reddito di emergenza (cfr. circ. Fedit n. 68/2020).

Il chiarimento più interessante riguarda i contratti a termine ed in particolare il dicastero del lavoro ritiene che le proroghe e rinnovi senza indicazione della causale, sia per i contratti a termine che di somministrazione, non possono avere una durata che supera il 30 agosto 2020; rientrano in tale agevolazione solo i contratti in essere alla data del 23 febbraio mentre sono esclusi quelli scaduti prima così come quelli stipulati per la prima volta dopo tale data.

L'Inps ha comunicato che in attesa di apposita circolare esplicativa è possibile inviare le domande per richiedere il Reddito di emergenza, misura straordinaria introdotta dal decreto rilancio di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il REM potrà essere richiesto all'Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.

Per ottenere il Rem bisogna possedere cumulativamente i requisiti di seguito elencati: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; reddito familiare inferiore al Rem spettante; patrimonio mobiliare familiare per l'anno 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro, e Isee inferiore a 15mila euro.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Enzo Solaro



# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

**Roma, 22-05-2020**

**Messaggio n. 2131**

**OGGETTO:           Disciplina del Reddito di Emergenza (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Apertura della procedura di trasmissione delle domande tramite il sito internet dell'Istituto**

L'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 128 del 19 maggio 2020), ha istituito il Reddito di emergenza: una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il diritto al beneficio è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all'articolo 82 del decreto stesso.

Secondo quanto disposto dal decreto, il REm potrà essere richiesto all'Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del **30 giugno 2020** (articolo 82, commi 1 e 7, del D.L. n. 34 del 2020).

Al fine di garantire la tempestiva gestione delle domande, e in attesa dell'imminente pubblicazione della circolare applicativa, a partire dalla data odierna i cittadini potranno inviare le domande di Reddito di emergenza dal sito internet dell'Istituto, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

# DECRETO RILANCIO: le misure per i lavoratori e le famiglie

- . Interventi a sostegno del reddito e dell'occupazione
- . Aiuti alle famiglie colpite dall'emergenza COVID-19

01

CASSA  
INTEGRAZIONE

Viene confermata la dotazione originaria di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario in ambito FIS, con causale Covid-19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto. Per le aziende che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane, è prevista la possibilità di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid-19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Per un totale, quindi, di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.

Inoltre, sono previste 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid-19, entro i limiti di finanziamento previsti dall'art. 73 bis dello stesso Decreto, che però potranno essere utilizzate a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per far fronte a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica.

L'articolazione temporale (5 + 4 settimane) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid-19 anche per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (per un totale di 18 settimane consecutive).

Come da anticipazioni, è confermato che spetta l'assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale Covid-19.

**Novità anche per la cassa integrazione in deroga:** l'accordo tra il Governo e le Regioni consente ai datori di lavoro di rivolgersi direttamente all'Inps per velocizzare i tempi di erogazione. I periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall'Inps, che riceve dai datori di lavoro la domanda in via telematica con la lista dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Sarà sempre l'Inps a provvedere all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. Se dal monitoraggio l'Inps verificherà che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, non potrà autorizzare altra Cigd.

# 02

## DIVIETO DI LICENZIAMENTO

È stato prorogato dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il periodo di divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e di sospensione delle procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia receduto dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

**Proroga** di due mesi per i trattamenti di **Naspi** e Dis-Coll in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile scorsi.

# 03

## CONTRATTI A TERMINE

**Novità per i contratti a termine:** per far fronte al riavvio delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali prescritte dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015. La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.

## 04

## INDENNITÀ AUTONOMI



Sarà erogata anche per il mese di aprile l'indennità di 600 euro in favore dei soggetti già destinatari dell'indennità nel mese di marzo (professionisti e lavoratori co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali).



NELLO SPECIFICO:

- **ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- **ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- **ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO)** già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- **ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

## 04

## INDENNITÀ AUTONOMI



- **ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;

- **ai lavoratori del settore agricolo** già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 30 del Decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro;

- **a lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020;

- **ai lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo è riconosciuta una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020;

- **è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio**, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre

## 04

## INDENNITÀ AUTONOMI



che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;

- **ai lavoratori iscritti al FPLS** (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Tutte le indennità sopra descritte non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo.

Inoltre, si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

Infine, per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un'indennità pari a 600 euro in favore dei **lavoratori sportivi** impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex art. 96 del Decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

# 05

## BONUS LAVORO DOMESTICO

A sostegno dei **lavoratori domestici** è introdotta un'indennità pari a 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore di coloro che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

# 06

## SMART WORKING

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, avranno **diritto al lavoro agile** a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in forma agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per i datori di lavoro pubblici e privati, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

## 07

EMERSIONE CONTRATTI DI LAVORO  
E REGOLARIZZAZIONE

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri.

La regolarizzazione dei lavoratori stranieri potrà essere effettuata mediante il versamento di 500 euro per ogni lavoratore, un contributo forfettario che dovrà essere versato a seguito dell'istanza presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020

Il Decreto prevede, altresì, che i cittadini stranieri, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione dell'istanza.

## 01

## REDDITO DI EMERGENZA

Per ottenere il Rem bisogna possedere cumulativamente i requisiti di seguito elencati: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; reddito familiare inferiore al Rem spettante; patrimonio mobiliare familiare per l'anno 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro, e Isee inferiore a 15mila euro.



## 02

CONGEDO PARENTALE  
E BONUS  
BABY SITTER

È previsto l'innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Confermato e "potenziato" il c.d. bonus babysitter per venire incontro ai genitori che torneranno a lavorare mentre le scuole rimarranno chiuse.

In particolare, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting passa da 600 a 1.200 euro e potrà essere utilizzato anche per l'iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus baby-sitting in favore del personale sanitario aumenta, invece, da 1.000 a un massimo di 2.000 euro.

Inoltre, per contrastare la povertà educativa si punta anche a stanziare fondi ai comuni destinati a **potenziare i centri estivi diurni** (anche privati) destinati ad accogliere bambine e bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

03

## PERMESSI DISABILI



Confermato anche per **maggio e giugno** l'aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex art. 33 della legge 104/1992) già previsto dal Decreto "Cura Italia" (art. 24). Come per il periodo marzo/aprile anche per il mese in corso e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave disabilità certificata o al lavoratore con grave disabilità.

I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi  $12+3+3 = 18$  giorni lavorativi di permesso.